



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Rep. n. 2025/0000019
Prot. RM/2025/0004267
del 20/05/2025

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società Trash S.r.l. per lo svolgimento della campagna mobile di recupero R13-R5 di rifiuti inerti mediante utilizzo di un impianto mobile composto da un "FRANTOIO, marca REV S.r.l., modello GCV 75 ZEFFIRO, matricola n. 10665" e da un "GRUPPO VAGLIATURA, marca JENZ, modello TWISTER, matricola n. 1276-03-99", da svolgersi presso via del Flauto n. 40, Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114,

comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “Direttiva Macchine”;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune

direttive;

- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024, recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato *“3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche*

ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005";

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *"Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *"Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *"Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006".*

Premesso che

con nota acquisita agli atti con prot. RM/2025/86 del 08.01.2025, la Società Trash S.r.l., con sede legale in via Licenza 9, 00156 Roma - C.F./P.IVA 05818421009, ha presentato, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la comunicazione per lo svolgimento di una campagna mobile per il recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione presso il cantiere sito in presso via del Flauto n. 40 - Roma (in allegato);

all'istanza è stata allegata la seguente documentazione:

- modulo E1- dichiarazione;
- modulo E2- disponibilità impianto;
- Modulo E3 - dichiarazione accettazione incarico direttore;
- relazione tecnica;
- relazione tecnica "previsione di impatto acustico";
- organigramma;
- ricevuta pagamento diritti di istruttoria;

per lo svolgimento di detta campagna è indicato l'impianto mobile composto da un "FRANTOIO, marca REV S.r.l., modello GCV 75 ZEFFIRO, matricola n. 10665" e da un "GRUPPO VAGLIATURA marca JENZ, modello TWISTER, matricola n. 1276-03-99", autorizzato con Disposizione del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, Rep. n. 2024/36, Prot. RM/2024/4378 del 06.08.2024;

con nota prot. RM/2025/253 del 14.01.2025 sono stati richiesti chiarimenti alla Società Trash S.r.l.;

con nota atti prot. RM/2025/457 del 31.01.2025 (in allegato), la Società Trash S.r.l. ha fornito il riscontro alla suddetta richiesta ed ha inoltrato una nuova relazione tecnica che sostituisce integralmente quella allegata alla comunicazione RM/2025/86;

con nota prot. RM/2024/846 del 21.03.2024 è stato avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e, contestualmente, trasmesso agli enti competenti la suddetta documentazione tecnica ai fini del rilascio del parere;

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale con nota prot. NA2667 del 07.02.2025, acquisita agli atti con prot. RM/2025/1132 di pari data, ha richiesto integrazioni documentali al fine di poter esprimere il parere di compatibilità acustica ambientale;

con nota prot. RM/2025/1326 del 13.02.2025 è stata inoltrata la richiesta integrazioni in materia di impatto acustico ambientale alla Società Trash S.r.l.;

la Società Trash S.r.l., con nota atti prot. RM/2025/2446 del 19.03.2025, ha trasmesso le integrazioni relative all'impatto acustico ambientale;

con nota prot. RM/2025/2653 del 27.03.2025 sono state inoltrate le integrazioni in materia di impatto acustico ambientale al competente ufficio capitolino;

la Asl Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. 0050061/2025 del 10.03.2025, acquisita agli atti con prot. RM/2025/2156 di pari data, ha trasmesso il proprio contributo;

l'ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. 06/02/2025.0008250.U, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1073 di pari data, ha inviato il proprio parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014.

Considerato che

per lo svolgimento della campagna sarà utilizzato l'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi costituito da costituito da "FRANTOIO, marca REV S.r.l., modello GCV 75 ZEFIRO, matricola n. 10665 + GRUPPO VAGLIATURA, marca JENZ, modello TWISTER, matricola n. 1276-03-99", la cui autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stata rilasciata dal Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 alla Società TRASH S.r.l., con Rep. n. 2024/36, Prot. RM/2024/0004378 del 06/08/2024;

la suddetta Disposizione prevede che *"il processo di recupero dovrà essere condotto nel rispetto di quanto dettato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152/2022 per l'ottenimento di aggregati recuperati, come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza"*;

non risulta agli atti della struttura commissariale l'aggiornamento dell'atto di cui sopra ai dettami del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 127 del 28 giugno 2024, che rappresenta la vigente norma di settore relativa all'end of waste dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e, ai sensi dell'art. 8 "Norme transitorie e finali" della medesima norma, *"nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento"*;

l'intervento avrà come oggetto il recupero delle macerie provenienti dagli interventi di demolizione di n. 5 edifici siti in Roma alla via del Flauto n. 40, previsti nell'ambito del progetto "ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione ed ampliamento, del complesso immobiliare sito in Via del Flauto n.40, Roma (RM)" su Committenza della società COS 91 S.p.A., CF e Partita IVA n. 04058091002 avente sede in Via Antonio Allegri da Correggio, 11 – 00196 – Roma (RM);

l'intervento edilizio di demolizione degli edifici siti nel complesso in oggetto, ove verrà installato l'impianto mobile, verrà svolto dalla Società "Trash S.r.l." in forza del Permesso n. 133 n. C/o QI/2024/222105 del 12/11/2024 rilasciato dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale alla COS. 91 S.p.a. La Società "Trash S.r.l.", nello stesso sito, svolgerà la campagna di recupero degli inerti ottenuti dall'attività di demolizione con impianto mobile di recupero rifiuti;

in particolare, la campagna mobile è finalizzata a trattare mediante operazioni di recupero R13-R5 rifiuti inerti non pericolosi codificati con EER 17 01 01 "Cemento", EER 17 01 07 "Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106" e EER 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03", per un quantitativo complessivo stimato di circa 5.737 mc, corrispondenti a circa 8.605 ton, considerando un peso specifico medio dei rifiuti inerti pari a 1,5 ton/mc;

la quantità massima di rifiuto da recuperare durante la campagna è pari a 15.000 tonnellate, in linea con il quantitativo annuo autorizzato che è possibile gestire attraverso l'impianto mobile, stabilito con la relativa

disposizione commissariale già citata, pari a 112.640 ton/anno;

l'attività si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 per un totale di 7,5 ore giornaliere per 5 giorni a settimana;

l'impianto ha autorizzate, con l'atto commissariale sopra indicato una potenzialità nominale massima pari a 80 ton/ora ed una potenzialità annua effettiva pari all'80% di quella nominale corrispondente a:

- 64 ton/ora
- 512 ton/giorno (8 ore lavorative);
- 112.640 ton/anno;

pertanto, i rifiuti trattati nel corso della campagna in argomento non potranno superare le quantità di 64 ton/ora, pari a 480 ton/giorno;

lo scopo della campagna in argomento è il recupero, tramite operazioni di frantumazione dell'intero quantitativo di rifiuti da C&D derivanti dalle operazioni sopra descritte per la realizzazione di rilevati, sottofondi e piazzali [R5], previa attività di deposito temporaneo, selezione e cernita manuale. All'esito delle operazioni di recupero R13 e R5 svolte, l'impianto otterrà "aggregati recuperati" che hanno cessato di essere rifiuti, conformi alle disposizioni delle norme UNI previste dal DM 152/2022 (Allegato1);

le modalità di lavorazione dell'impianto descritte nella relazione tecnica agli atti sono le seguenti:

- Messa in riserva R13, in area di cantiere, dei rifiuti inerte da avviare ad operazioni di recupero R5;
- Selezione grossolana del rifiuto sul luogo di deposito temporaneo per l'eliminazione di rifiuti difformi dagli inerti eventualmente presenti;
- Alimentazione del materiale presente sul luogo di produzione mediante varie modalità (pala meccanica, caricatore con benna a polipo):
 - Trattamento del materiale con il trituratore mediante il frantoio GCV 75 Z tramite le seguenti fasi: • Vagliatura per separazione della componente sottovaglio di pezzatura troppo piccolo;
 - Macinazione dell'inerte;
 - Deferrizzazione per separazione della componente metallica;
- Trattamento del materiale con il vaglio Twister: Vagliatura: Il materiale inerte deferrizzato viene caricato nel modulo vagliatura e grazie al cilindro rotante (con maglie selettivi regolabili) sarà selezionato in tre diverse classi granulometriche (I classe = 0 – 30; II classe = 30-50; III classe = 50-70). Ogni classe granulometria sarà convogliata mediante diversi nastri trasportatori in diverse aree di deposito.
- Deposito dei materiali di scarto in appositi contenitori o cassoni per il loro invio ad altri impianti di recupero, in adiacenza al gruppo di frantumazione. Tali rifiuti (codificati con EER 19 XX XX) verranno gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

tutte le informazioni tecniche relative all'impianto ed al processo di gestione dei rifiuti presso lo stesso sono contenute nella relazione tecnica acquisita agli atti al prot. RM/2025/457 allegata alla presente Disposizione, che sostituisce integralmente quella allegata alla comunicazione di cui al prot. RM/2025/86.

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri di Asl Roma 2 e di Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità Acustica Ambientale nonché la "Valutazione documentazione tecnica" di ARPA LAZIO, di seguito descritti:

Asl Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (nota prot. 0050061/2025 del 10.03.2025, acquisita agli atti con prot. RM/2025/2156 di pari data) ha comunicato che *"...vista la documentazione prodotta a riscontro della nostra nota prot.n. 37544 del 21/02/2025, acquisita con protocollo n. 42454 del 28/02/2025 e tenuto conto dell'art.94 del Regolamento d'Igiene di Roma Capitale che impone per le industrie insalubri di 1^ classe una distanza di m. 200 dai centri abitati si ritiene di non poter dare parere favorevole viste le insufficienti misure di contenimento delle polveri e la vicinanza dell'edificio*

residenziale presente sul confine del lotto di intervento”;

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale (prot. NA8735 del 28.04.2025, acquisita agli atti con prot. RM/2024/3585 di pari data) ha comunicato quanto segue: “*Si comunica che con D.D. prot. NA 8076 del 16/04/2025 di questo Dipartimento, repertorio prot. NA135 del 16/04/2025, è stata rilasciata alla Società TRASH S.R.L. e p.e. alla Sig.ra Nadia Rulfi, in qualità di amministratrice unica, autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero (R13-R5) dei rifiuti da costruzione e demolizione mediante impianto mobile composto da un “un FRANTOIO, marca “REV S.r.l.”, modello “GCV 75 ZEFFIRO”, matricola n. 10665 e da GRUPPO VAGLIATURA marca JENZ, modello TWISTER, matricola n. 1276-03-99”, da svolgersi presso via del Flauto n. 40B, nell’arco della durata dell’attività stessa (90 gg).*

Si precisa che tale autorizzazione è inderogabilmente subordinata al pieno rispetto delle indicazioni prescrittive contenute nella citata Determinazione Dirigenziale come parte costitutiva ed integrante della stessa e qui di seguito riportate:

- 1. L’impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare con un giorno d’anticipo la data d’inizio delle lavorazioni ricomprese nella “attività temporanea” di cui alla presente autorizzazione al Gruppo di Polizia Municipale, alla ASL territorialmente competente, all’ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*
- 2. Comunicazione del provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici, con le indicazioni prescrittive dovrà essere custodita presso il cantiere e resa disponibile alle autorità preposte alla vigilanza e controllo;*
- 3. L’impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare entro 3 giorni dalla fine dei lavori, la cessazione della “attività temporanea” allo stesso Gruppo di Polizia Municipale e alla ASL territorialmente competente, all’ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*
- 4. Eventuali richieste di proroga dei termini previsti per la cessazione della “attività temporanea” dovranno essere tempestivamente inoltrate al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*
- 5. Nel cantiere, le attività che comportano l’impiego di macchinari rumorosi, potranno essere condotte nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, nel rispetto dei limiti di rumorosità indicati ai punti 6 - 7;*
- 6. Nelle fasce orarie 7,30 - 13,00 e 15,00 - 16,30 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 75 dB(A); in tali fasce orarie le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A) nelle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, non dovranno superare il livello di 60 dB(A);*
- 7. Nella fascia oraria 13,00 - 15,00 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 65 dB(A). All’interno delle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, le immissioni sonore in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A) non dovranno superare il livello di 50 dB(A); in tali fasce orarie, inoltre, non dovranno essere utilizzati macchinari che comportino la generazione di rumorosità con componenti tonali e/o impulsive così come definite dal D.M. 16.3.1998;*

Si precisa che le fasce orarie sopra citate si riferiscono alla possibilità di attività in deroga ai limiti acustici, con le prescrizioni indicate; qualora gli orari di cantiere autorizzati dagli Uffici preposti eccedano tali fasce, per tali periodi si dovranno rispettare i limiti acustici previsti della vigente normativa,

8. *Eventuali nuove lavorazioni o l'impiego d'attrezzature e macchinari, per i quali è prevedibile un aumento della rumorosità, dovranno essere comunicate al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Ufficio conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane, per consentire la verifica dei livelli sonori derivanti e l'eventuale necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;*
9. *Nelle zone adiacenti i recettori sensibili di classe I si dovranno adottare gli interventi di mitigazione necessari a garantire che le emissioni sonore generate dalle lavorazioni del cantiere non determinino incrementi al livello del rumore residuo;*
10. *Le macchine operatrici in sosta di lavoro dovranno essere mantenute a motori spenti;*
11. *Ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 18/01 (art. 18 comma 1, lettera g), il responsabile dell'attività dovrà procedere alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore del cantiere in esercizio con quanto preventivamente stimato e, in caso di difformità, presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale.
Come previsto dal "Regolamento di disciplina della Gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale", gli esiti della suddetta verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, che dovrà essere detenuta presso il cantiere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza;*
12. *I macchinari nelle postazioni di lavoro fisse dovranno essere posizionati il più lontano possibile dai recettori;*
13. *Dovrà essere evitata la sovrapposizione dell'impiego delle attrezzature e dei macchinari più rumorosi;*
14. *Dovrà essere limitato per quanto possibile il numero di giri dei motori endotermici;*
15. *Dovrà essere garantita la perfetta efficienza di funzionamento delle apparecchiature e macchine operatrici che dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri della CEE, in relazione ai metodi di misura del rumore e dei livelli sonori generati dalle macchine impiegate nei cantieri edili e d'ingegneria civile;*
16. *I compressori, gruppi elettrogeni, perforatrici, carotatrici, vibrator, martelli demolitori, ed apparecchiature analoghe eventualmente impiegate, dovranno essere munite di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziati secondo la migliore tecnologia possibile;*
17. *Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a ridurre la rumorosità e la trasmissione delle vibrazioni, impiegando eventualmente anche barriere fonoassorbenti a completamento dei tavolati di recinzione del cantiere verso gli edifici più esposti;*
18. *Dovrà essere posta particolare attenzione al caricamento dei materiali di risulta, limitando l'altezza di caduta dalla benna dell'escavatore al cassone del mezzo di trasporto in relazione a quanto consentito dal tipo di macchinari utilizzati;*
19. *Dovranno altresì essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni emanate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, a tutela della salute;*
20. *In caso di superamento dei limiti concessi, dovranno essere adottati i provvedimenti di riduzione e/o la sospensione del cantiere; gli interventi di mitigazione dovranno essere di norma realizzati direttamente sulle sorgenti;*
21. *I lavoratori impiegati nel cantiere dovranno essere informati di tutte le prescrizioni e si dovrà ottenerne il rispetto;*
22. *Dovrà essere effettuata un'adeguata e capillare campagna informativa per i cittadini residenti, illustrando il piano dei lavori, il loro scopo e la loro durata comunicando altresì agli stessi, con congruo anticipo, i giorni e gli orari in cui saranno effettuate le attività rumorose. Le modalità di tale campagna e gli eventuali materiali informativi in distribuzione, dovranno essere inviati con congruo*

anticipo all'unità territoriale della Polizia Municipale, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Municipi Interessati e al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane”;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot. 06/02/2025.0008250.U, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1073 di pari data) ha trasmesso il seguente parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014:

“...In relazione alla verifica dei requisiti fissati alla lettera a) nell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014, per la campagna in esame, si rileva quanto segue.

- *La campagna mobile è finalizzata al recupero, tramite messa in riserva R13 e successiva operazione R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dagli interventi di demolizione previsti nell'ambito del progetto “ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione ed ampliamento, del complesso immobiliare sito in via del Flauto n. 40B - Municipio IV - Roma”.*
- *In merito alla data di inizio della campagna, nella Relazione tecnica è specificato che la campagna sarà avviata previa comunicazione avvio lavori, al primo giorno utile trascorsi i 20 gg di preavviso previsti dall'art.208, c.15.*
- *Con riferimento alla durata della campagna è specificato che la campagna mobile avrà una durata massima compresa tra 80 e 90 giorni lavorativi in funzione delle condizioni meteorologiche non prevedibili al momento.*

In merito a tale durata si evidenzia che le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione, non devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs.152/2006, punto 7 lettera z.b), se di durata inferiore ai 90 giorni.

[...]

- *Si evidenzia che il quantitativo totale di rifiuti oggetto della presente campagna di recupero, pari a 15.000 t, è in linea con il quantitativo annuo autorizzato che è possibile gestire attraverso l'impianto mobile, stabilito con la relativa disposizione commissariale già citata, e pari a 112.640 t/anno.*

Con riferimento al processo di recupero, a pag. 28 della Relazione Tecnica è riportato che i materiali derivanti dal ciclo di recupero dei rifiuti saranno impiegati per l'utilizzo in loco (ad es. come sottofondo stradale) o per l'invio ad utilizzatori esterni al cantiere nel rispetto del D.M. 152/2022, come previsto dalla vigente Disposizione del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Prot. RM/2024/4378 del 06.08.2024.

Al paragrafo 4.5 della Relazione Tecnica invece, viene riportato che gli aggregati recuperati che hanno cessato di essere rifiuti sono conformi alle disposizioni delle norme UNI previste dal DM 28 giugno 2024 n. 127, tuttavia nella stessa Relazione la Società fa riferimento alle verifiche dei criteri previsti nel D.M. 152/2022, in coerenza con l'autorizzazione vigente.

Come noto con D.M. n. 127 del 28 giugno 2024 è stato adottato il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, nei quali sono ricompresi i rifiuti oggetto della campagna di attività in argomento. Con il D.M. n.127 del 28 giugno 2024 è stato abrogato il precedente Regolamento sulla produzione di materiali EoW da rifiuti inerti da costruzione e demolizione, D.M. 152/2022. Si richiama che, come stabilito dall'art. 8 c. 1 del D.M. 127/2024, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si evidenzia altresì che, come specificato al comma 2 del medesimo articolo, nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima

dell'aggiornamento. Stante quanto sopra, nelle more dell'aggiornamento dell'autorizzazione dell'impianto mobile secondo le disposizioni del richiamato articolo 8 del D.M. 127/2024, la scrivente Agenzia ha tenuto conto di quanto stabilito nella vigente autorizzazione dell'impianto.

- *Come riportato al paragrafo 4.6 della Relazione Tecnica, l'aggregato sarà destinato all'utilizzo secondo le norme tecniche della Tabella 5 dell'Allegato 2 al D.M. 152/2022.*

Si prende atto che il Proponente, per l'accertamento delle caratteristiche ambientali, ha correttamente richiamato la necessità di verificare il rispetto, sugli aggregati recuperati, dei limiti di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell'Allegato 1 al sopra richiamato decreto. Per l'accertamento delle caratteristiche prestazionali sugli aggregati recuperati il Proponente ha fatto riferimento alla norma UNI EN 13242 - aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego di opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade prevista nella Tabella 4 dell'Allegato 1 al D.M. 152/2022. Si rinvia a codesta AC la vigilanza del rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde/EoW scaturiti dal ciclo di recupero in edilizia.

- *Relativamente ai rifiuti in ingresso al trattamento, si ricorda che dovranno essere attuate le procedure di verifica di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al richiamato D.M. 152/2022.*
- *Con riferimento ai rifiuti codici CER 17 01 07 e 17 09 04 oggetto della campagna, in quanto codici a specchio, si precisa che il Proponente dovrà accertarsi della non pericolosità di tali rifiuti ai fini dell'esecuzione della campagna di recupero mediante le verifiche stabilite dalla normativa vigente, avendo cura di tenere la relativa documentazione a disposizione presso il sito ove sarà ubicato l'impianto durante tutta l'esecuzione della campagna ed esibirla a richiesta degli enti di controllo.*
- *Riguardo ai rifiuti in uscita dal processo produttivo, il Proponente specifica che questi saranno classificati con codici CER 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07e 19 12 12, e gestiti in regime di deposito temporaneo, così come previsto dall'articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per essere poi inviati a recupero o smaltimento presso impianti terzi. Riguardo ai codici CER indicati per i rifiuti prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, ad ogni buon conto si evidenzia che solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice CER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina.*
- *Nella Relazione Tecnica non sono disponibili informazioni circa la presenza di sistemi di protezione, fissi o mobili, nelle fasi di deposito e trattamento dei rifiuti, di conseguenza è opportuno che l'AC definisca al riguardo idonee prescrizioni che garantiscano la necessaria tutela del suolo. Al contempo le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, devono garantire che sia evitata la dispersione dei materiali e, in caso di pioggia, la contaminazione delle acque meteoriche. In ogni caso, in base alla disponibilità presso il sito, si predilige il posizionamento dei rifiuti da trattare e del macchinario su area pavimentata.*
- *Nella Relazione Tecnica al paragrafo 5.1 e 5.2 è specificato che il contenimento delle emissioni pulverulente avverrà tramite aspersione saltuaria delle aree, delle piste carrabili e dei cumuli di rifiuti e di aggregati riciclati in determinate condizioni meteorologiche (siccità), mentre nelle operazioni di tritovagliatura sarà previsto un sistema di umidificazione (costituito da una serie di dispositivi con nebulizzatori di acqua) posto in diversi punti dell'impianto.*
- *Si osserva che l'impianto mobile non deve produrre alcun effluente liquido. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti rimane cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando inteso che gli eventuali effluenti gestiti come rifiuti devono essere smaltiti a norma di legge.*
- *Con riferimento al rumore è presente un elaborato tecnico con valutazione previsionale di impatto acustico, nelle cui conclusioni a pag. 23 si specifica che si riscontrano, valori attesi di immissione ed emissione superiori alla rispettiva classe di appartenenza e presso i ricettori il criterio differenziale in facciata potrà essere superato. Si ritiene necessaria la richiesta di deroga per le immissioni sonore”.*

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica,

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati, fatta eccezione per quello dell'ASL ROMA 2 Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica che si intende superabile con le prescrizioni relative alle emissioni di polveri riportate nella seguente sezione dispositiva e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, co. 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società "Trash S.r.l.", con sede legale in via Licenza 9, 00156 Roma - C.F./P.IVA 05818421009, allo svolgimento della campagna mobile di recupero mediante operazioni R13-R5 di rifiuti inerti provenienti dagli interventi di demolizione presso il cantiere sito in via del Flauto n. 40, Municipio IV, Roma, catastalmente identificato come Foglio 608, Particelle 83, 129, 130, 112, 114, e 113;
- B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'istanza, acquista agli atti con prot. con prot. RM/86 del 08.01.2025, integrata con nota atti prot. RM/2025/457 del 20.01.2025 e con nota atti prot. RM/2025/2446 del 19.03.2025;
- C. che per la campagna mobile sarà utilizzato l'impianto mobile costituito da composto da un "FRANTOIO, marca REV S.r.l., modello GCV 75 ZEFFIRO, matricola n. 10665" e da un "GRUPPO VAGLIATURA marca JENZ, modello TWISTER, matricola n. 1276-03-99", il cui esercizio è stato autorizzato con Disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Rep. n. 2024/36, Prot. RM/2024/4378 del 06/08/2024;
- D. che la campagna mobile avrà una durata massima di 90 giorni effettivi e che saranno trattati rifiuti classificati inerti non pericolosi codificati con EER 17 01 01 "Cemento", EER 17 01 07 "Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106" e EER 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03";
- E. che la quantità massima di rifiuto da recuperare durante la campagna è pari a 15.000 tonnellate, in linea con il quantitativo annuo autorizzato che è possibile gestire attraverso l'impianto mobile, stabilito con la relativa disposizione commissariale di cui al punto C., pari a 112.640 t/anno
- F. che l'impianto potrà essere messo in esercizio per 7,5 ore al giorno all'interno della seguente fascia oraria lavorativa: 7.00-12.00; 13.00-16.00 dal lunedì al venerdì e che la Società "Trash S.r.l." con esclusione del sabato e dei giorni festivi, così come riportato nella Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti prot. NA8076 del 16/04/2025, repertorio prot. NA135 del 16/04/2025;
- G. che i quantitativi massimi orari e giornalieri da trattare sono pari, rispettivamente, a 64 t/h e 480 t/g, corrispondenti alla potenzialità nominale effettiva dell'impianto mobile autorizzata con Disposizione Commissariale Rep. n. 2024/4378 del 06/08/2024;
- H. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute nella Disposizione Commissariale Rep. 2024/4378 del 06/08/2024, nonché alle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
 - 1) la Società "Trash S.r.l." dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;
 - 2) la Società "Trash S.r.l." dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
 - 3) i rifiuti EER 17 01 07 e EER 17 09 04, codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti. Dovranno,

inoltre, essere attuate le procedure di verifica dei rifiuti in ingresso di cui alla lettera b) dell'Allegato del D.M. 152/2022;

- 4) la messa in riserva dovrà avvenire attraverso cumuli di altezza non superiore ai 6 metri, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Regione Lazio n. 34/2012;
- 5) nel processo di recupero dei rifiuti, finalizzato all'ottenimento di "end of waste" si dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dal Decreto MiTE n. 152/2022, in conformità all'atto di autorizzazione dell'impianto mobile che eserciterà la campagna.
Solo nel caso in cui, prima dell'inizio della campagna in argomento, l'autorizzazione dell'impianto mobile fosse stata adeguata, mediante istanza di rinnovo e rilascio del nuovo atto da parte dell'ente regionale, a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 127 del 28 giugno 2024 (che rappresenta la vigente norma relativa all'end of waste dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione), il processo di recupero dell'impianto mobile dovrà garantire che gli "aggregati recuperati" rispettino caratteristiche e specifiche tecniche e ambientali dettate dal suddetto nuovo decreto, dandone preventiva comunicazione alla struttura commissariale ed a Arpa Lazio;
- 6) i singoli lotti degli "end of waste" prodotti dovranno essere di volume non superiore ai 3.000 mc;
- 7) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" di uno o più lotti a seguito delle analisi di laboratorio previste, dovranno essere valutate le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato secondo quanto indicato al successivo punto 9);
- 8) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati dovrà essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi il riferimento è la norma UNI 10802:2013;
- 9) i rifiuti di scarto prodotti nel corso del processo di recupero classificati con codici EER afferenti al capitolo 19 dell'Elenco Europeo di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno: essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto, essere inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società "Trash S.r.l." dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) ed essere gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;
- 10) la Società "Trash S.r.l." dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico dei rifiuti);
- 11) la Società "Trash S.r.l." dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti finalizzati alla protezione della matrice suolo; in particolare:
 - a) dovrà essere privilegiato, in base alla disponibilità presso il sito, il posizionamento dei rifiuti da trattare e del macchinario su area pavimentata;
 - b) le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, devono garantire che sia evitata la dispersione dei materiali e, in caso di pioggia, la contaminazione delle acque meteoriche; in particolare, durante i periodi di fermo impianto e in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all'utilizzo di appositi teli a copertura dei cumuli di rifiuti e degli EoW prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;
- 12) in relazione alle emissioni polverulente, dovrà essere adottato un sistema di nebulizzazione di acqua finalizzato al contenimento delle polveri provenienti dalle operazioni di frantumazione e dai cumuli di rifiuti in attesa di trattamento, nonché nelle aree deputate al transito dei mezzi, da intensificare nei

periodi di siccità. In ogni caso, l'impianto mobile non dovrà produrre alcun effluente liquido e l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse dovrà essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, la Società "Trash S.r.l." dovrà provvedere all'allestimento di idonei sistemi di contenimento, e gestire gli eventuali effluenti a norma di legge;

- 13) riguardo alle emissioni acustico ambientali, la Società "Trash S.r.l." dovrà rispettare tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti prot. NA8076 del 16/04/2025, repertorio prot. NA135 del 16/04/2025, relativa alla autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per lo svolgimento della campagna in argomento, riportate anche nei *considerata* del presente atto;
- 14) la Società "Trash S.r.l." dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;
- 15) la Società "Trash S.r.l.", prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii., dovrà:
 - a) attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - b) in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
- 16) la Società "Trash S.r.l." dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
- 17) la Società "Trash S.r.l." è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.

- I. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;
- J. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- K. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
- L. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società "Trash S.r.l." ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri